
Nota sull'inoltro da parte di intermediari finanziari di banconote macchiate con inchiostro antirapina

In base all'articolo 8 della Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), la Banca nazionale svizzera (BNS) rimborsa il controvalore delle banconote danneggiate se sono adempiute le condizioni indicate nella [Nota sul cambio di banconote danneggiate](#), disponibile sul suo sito Internet.

Le banconote macchiate da dispositivi antirapina soddisfano le suddette condizioni per il cambio se la macchiatura è riconducibile a manipolazione impropria e il richiedente presenta un'autodichiarazione di responsabilità. L'inoltro va effettuato mediante il [modulo](#) indicato nella nota summenzionata, corredato di un documento comprovante la conformità legale dell'operazione (ad esempio rapporto di polizia, decreto di un'autorità, ecc.).

Se la macchiatura delle banconote non può essere dimostrata mediante autodichiarazione, la BNS accetta di sostituirle solo se l'intermediario finanziario ha già segnalato il caso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). In questo caso è necessario far pervenire alla BNS copia della segnalazione e confermare che nei tre mesi successivi al suo invio non vi è stato alcun riscontro da parte del MROS (Segnalazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro), [con il modulo sull'inoltro da parte di intermediari finanziari di banconote macchiate con inchiostro antirapina](#). Soltanto dopo la scadenza di questo termine è possibile procedere all'inoltro alla BNS delle banconote macchiate.

Se la documentazione inviata è incompleta, le banconote sono restituite all'intermediario finanziario con addebito dei costi a suo carico.

Questa nota è valida a partire dal 12 marzo 2024 e sostituisce tutte le versioni precedenti.